

**STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE "FERMO PROMUOVE"  
PER LA PROMOZIONE DELLE  
ATTIVITA 'ECONOMICHE DELLA PROVINCIA DI FERMO**

**ART. 1  
(Denominazione e sede)**

1. E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Fermo, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20/9/1934 n. 2011 e dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, un'Azienda Speciale denominata "Fermo Promuove", in appresso chiamata "Azienda".
2. L'Azienda è organismo strumentale dell'Ente camerale, opera secondo le norme del codice civile per quanto applicabili ed è dotata, nei confronti della Camera di appartenenza, di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati dal titolo X del DPR 2/11/2005 n. 254. L'Azienda è aperta alla partecipazione di Enti ed Organismi pubblici o privati, che contribuiscano finanziariamente al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
3. Possono convenzionarsi con l'Azienda, l'Amministrazione Provinciale, gli Enti Pubblici, gli Istituti di credito e le società di rilevanza nazionale o locale che operano nel campo dell'internazionalizzazione o dello sviluppo del territorio.
4. La sede legale ed amministrativa dell'Azienda è stabilita presso la Camera di Commercio di Fermo.

## **ART. 2 (Oggetto)**

1. L'Azienda ha lo scopo di attuare iniziative atte a promuovere, favorire e sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese e la promozione del territorio all'estero, attraverso la gestione e l'organizzazione di tutti gli strumenti più adeguati per la penetrazione nei mercati. In particolare l'Azienda svolge:

- organizzazione di fiere ed eventi
- missioni di operatori economici all'estero
- organizzazione di giornate di studio ed informative sui mercati internazionali
- azioni di incoming
- educational tour
- apertura di desk all'estero
- servizi alle imprese specialistici
- seminari tecnici e formativi in tema d'internazionalizzazione.

2. L'Azienda, nell'attività svolta, opererà nell'ambito della Camera di Commercio di Fermo ed in stretta aderenza alle direttive del Consiglio e della Giunta.

3. L'Azienda agisce in armonia con gli orientamenti generali della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in rapporto con gli organismi ivi preposti; in particolare, in materia di promozione all'estero, l'Azienda opera nell'osservanza delle linee direttive impartite dal Ministero competente.

4. Sono esclusi dall'attività dell'Azienda meri interventi di sostegno finanziario alle imprese a Enti pubblici ed Associazioni di categoria. L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

**ART. 3  
(Organi)**

1. Gli organi dell'Azienda sono:
  - il Consiglio d'Amministrazione;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti.

**ART. 4  
(Consiglio d'Amministrazione)**

1. Il Consiglio è composto:
  - a) dal Presidente, che lo presiede;
  - b) da quattro rappresentanti delle categorie economiche presenti nel Consiglio della Camera di Commercio di Fermo, all'interno dei quali è individuato il Vice Presidente dell'Azienda;
  - c) la nomina dei componenti il Consiglio è fatta dalla Giunta della Camera di Commercio.
2. Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo comma e dal successivo art. 19.
4. In caso di rinnovazione o di scioglimento o di decadenza del Consiglio camerale, decade anche il Consiglio dell'Azienda.
5. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è deliberata dalla Giunta della Camera di Commercio.

6. La carica di Consigliere è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni , oltre al rimborso delle spese sostenute, nella misura deliberata dal Consiglio camerale.

7. Il Segretario Generale della Camera di Commercio può partecipare alle sedute del Consiglio con funzioni consultive.

8. Nel caso di Enti pubblici, Associazioni e società e Istituti di credito convenzionati (vedi Art. 1, comma 3 del presente statuto) o nel caso della trattazione di specifici argomenti possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi come invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti o rappresentanti qualificati con funzioni consultive.

## **ART. 5 (Compiti del Consiglio d'Amministrazione)**

1. Il Consiglio provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento dell'Azienda.

2. In particolare il Consiglio:

- a) può nominare il Vice Presidente secondo le indicazioni dell'articolo precedente;
- b) predispone bozza dei Regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione di servizi eventualmente assunti, da sottoporre all'adozione della Giunta camerale;
- c) adotta il Preventivo economico e il Bilancio d'esercizio e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, alla Camera di Commercio per l'approvazione;
- d) fissa gli obiettivi e gli indirizzi generali dell'attività dell'Azienda secondo quanto previsto dai programmi deliberati dai competenti organi camerali;

- e) designa il Direttore per la nomina da parte della Giunta della Camera di Commercio e decide in merito alle eventuali attribuzioni da delegare allo stesso;
- f) nomina il Responsabile amministrativo;
- g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine all'assunzione o alla nomina dei dirigenti ed il loro trattamento economico e di carriera;
- h) delibera i programmi e i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda;
- i) determina, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, il contingente di personale;
- j) delibera in merito alle locazioni, agli impegni ed ai contratti di spesa pluriennali da sottoporre all'approvazione della Giunta Camerale, ai sensi della normativa vigente, delega, ove ritenuto opportuno, al Vicepresidente l'esercizio di alcune funzioni concernenti l'attività dell'Azienda;
- k) può deliberare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione del competente organo della Camera di Commercio di Fermo;
- l) delibera il contingente di personale - assunto con contratto a tempo indeterminato - con riferimento ai singoli livelli funzionali; tale provvedimento dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta camerale della Camera di Commercio di Fermo.

## **ART. 6 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio)**

1. II Consiglio d'Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno; comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci ovvero quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno tre Consiglieri, indicando gli argomenti da trattare.

2. L'Ordine del giorno - predisposto dal Presidente - deve essere inviato ai componenti il Consiglio con avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica, e almeno due giorni prima in caso di urgenza.

3. Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

4. Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta messa in votazione si intende non approvata.

5. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore, in veste di Segretario.

6. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Segretario Generale della Camera di Commercio, anche al fine di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, qualora non sia stato nominato Direttore dell'Azienda.

7. Qualora non sia componente, partecipa con voto consultivo anche il Presidente della Camera di Commercio.

## **ART. 7 (Presidente)**

1. Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio o persona da questi delegata, scelta tra i consiglieri camerali in carica.

2. Nel caso in cui il Presidente sia persona diversa dal Presidente della Camera di Commercio, potrà essere da quest'ultimo revocato in qualsiasi momento.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Azienda, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione.

4. In caso di urgenza, il Presidente può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dai Vice Presidenti se nominati o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano di età.

6. Al Presidente spetta un'indennità di carica nella misura determinata dai competenti organi camerali in base alle vigenti disposizioni, oltre al gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del C.d.A. e al rimborso delle spese.

7. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, anche in via permanente, con funzioni consultive, in qualità di uditori, senza diritto di voto, e senza alcun onere a carico dell'Azienda, rappresentanti delle Associazioni di categoria, tecnici ed esperti.

#### **ART. 8 (Il Vicepresidente)**

1. Il Vicepresidente dell'Azienda Speciale svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita eventualmente la delega di funzioni concernenti l'attività dell'Azienda individuate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

#### **ART. 9 (Collegio dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Ai revisori viene corrisposto un compenso deliberato dai competenti organi camerali ai sensi della normativa vigente, oltre all'eventuale rimborso spese.

3. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare deve:

- a) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, e alle altre che devono trovare applicazione;
- b) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
- c) controllare e riscontrare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori di titoli di proprietà, i depositi ed i titoli a custodia;
- d) esaminare i preventivi economici e i bilanci d'esercizio esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

#### **ART. 10 (Direttore dell'Azienda)**

1. La direzione sarà svolta preferibilmente dal Direttore dell'Azienda che è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Fermo o dal Dirigente dell'Area "promozione" della Camera di Commercio di Fermo, oppure da altra persona dotata di specifica capacità e qualificazione professionale in relazione agli scopi statuari, designata con provvedimento del Consiglio

d'Amministrazione, da sottoporre alla nomina da parte della Giunta Camerale, o da un funzionario inquadrato nella categoria D che sia stato titolare di funzioni dirigenziali ex art. 17 o ex art. 107 D.Lgs 267/2000, per almeno un triennio.



2. Il Direttore assicura il funzionamento dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente. Ad esso spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonché di controllo, esercitati nell'ambito del Regolamenti adottati, anche per mezzo di deleghe ai dirigenti.

3. Il Direttore esercita i poteri di gestione dell'Azienda, nonché quelli assegnati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti e modalità dallo stesso determinati.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Vicario.

### **ART. 11 (Personale)**

1. Per il suo funzionamento l'Azienda si avvale di proprio personale che deve essere dotato di professionalità specifica, da assumere a tempo determinato o indeterminato con contratto di diritto privato, secondo le disposizioni del relativo regolamento aziendale.

2. Il Direttore assume i provvedimenti in materia di personale non dirigenziale, ivi compresi quelli relativi al trattamento economico e di carriera dello stesso.

3. In particolare il personale a tempo indeterminato, potrà essere assunto nell'ambito del contingente prefissato (di cui all'art. 5, comma 2 lett. l) del presente statuto) con riferimento ai singoli livelli funzionali.

4. Il Direttore dell'Azienda assume i provvedimenti in materia di personale non dirigenziale e non a tempo indeterminato, ivi compresi quelli relativi al trattamento economico e di carriera dello stesso, in conformità con i regolamenti aziendali.

5. L'Azienda può inoltre avvalersi, a titolo gratuito, di personale dipendente dalle strutture camerali, assegnato, con delibera della Giunta camerale competente, a tempo pieno o parziale.

## **ART. 12 (Entrate dell'Azienda)**

1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- trasferimenti ordinari e straordinari della Camera di Commercio;
- contributi e/o trasferimenti di altri enti;
- proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- proventi diversi;
- quote di partecipazione a costi sostenuti, versate dalle imprese che aderiscono alle iniziative.

## **ART. 13 (Fondo di dotazione)**

1. Il fondo di dotazione è costituito dalle attrezzature e dai beni mobili assegnati dalla Camera di Commercio all'atto dell'istituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti dall'Azienda.

2. Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.

3. La Camera di Commercio di Fermo mette a disposizione dell'Azienda appositi locali e attrezzature a titolo gratuito.

## **ART. 14 (Bilanci)**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il preventivo economico e il bilancio di esercizio sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione perché possano essere trasmessi in tempo utile all'approvazione della Camera di Commercio di Fermo.

**ART. 15**  
**(Gestione del bilancio, servizi bancari e amministrativi)**

1. Le entrate sono riscosse mediante ordinativi di incasso, sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'Azienda.

2. Il pagamento delle spese ha luogo mediante ordinativi di pagamento secondo le modalità di estinzione previste dalla normativa vigente o mediante l'emissione di assegni.

3. Il Servizio bancario e di cassa è di norma espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio di Fermo.

4. Gli ordinativi d'incasso o di pagamento, gli assegni e le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati all'Azienda sono autorizzati con firma congiunta del Direttore e del Responsabile Amministrativo.

5. Inoltre il Responsabile Amministrativo-contabile:

- assiste il Direttore nella preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- svolge ogni altro compito inerente la contabilità, la gestione del personale e l'amministrazione in generale dell'Azienda.

**ART. 16**  
**(Libri e registri obbligatori)**

1. Presso l'Azienda sono tenuti i libri ed i registri obbligatori sezionali, bollati e vidimati secondo le vigenti disposizioni.

**ART. 17**  
**(Vigilanza dell'Ente camerale)**

1. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta stessa o dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nell'organo di amministrazione aziendale.

**ART. 18**  
**(Contratti e forniture)**

1. Alla stipula dei contratti provvede il Direttore secondo le procedure stabilite dalle vigenti disposizioni e nei limiti degli stanziamenti di bilancio per le spese in economia o resi disponibili dal Consiglio di Amministrazione con specifici provvedimenti per le altre spese.

**ART. 19**  
**(Scioglimento dell'Azienda)**

1. L'Azienda può essere sciolta in ogni momento con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Fermo.

2. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio, questo potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Fermo.

3. Con la stessa deliberazione la Giunta Camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

**ART. 20**  
**(Modificazioni dello Statuto)**

1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal competente organo della Camera di Commercio di Fermo, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda.

**ART. 21**  
**(Norme applicabili)**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti concernenti le aziende speciali delle Camere di Commercio e le norme del codice civile.